

SEZIONE FINALE: ALLEGATI DEL QUESTIONARIO

BRANO AM 25

Leggere il brano e rispondere a ogni quesito solo in base alle informazioni contenute (esplicitamente o implicitamente) nel brano e non in base a quanto il candidato eventualmente conosca sull'argomento.

"Alla fine degli anni cinquanta del secolo XIX il diritto internazionale cominciava ad apparire una scienza giuridica dal carattere positivo, differente dalla diplomazia e dal diritto naturale, al contempo fortemente radicata nella storia e in una tradizione culturale comune intimamente cristiana. La cristianità assicurava al diritto internazionale un fondamento oggettivo più saldo della semplice volontà dei singoli Stati e contribuiva a definirne il carattere positivo. La nuova disciplina non poteva ancora essere universale e positiva al tempo stesso. L'Europa e l'America delimitavano il suo orizzonte spaziale. Il diritto internazionale, quindi, poteva autorappresentarsi come un diritto positivo solo se fosse stato il diritto di quelle popolazioni che condividevano una medesima forma di organizzazione territoriale e avevano una storia e una tradizione morale comune. Tuttavia, l'esistenza, al di fuori dei confini dell'Occidente, di un mondo oggetto di rinnovati interessi economici e politici imponeva ai giuristi europei di tematizzare, all'interno di una rappresentazione concettuale unitaria, le relazioni diplomatiche che i governi occidentali già da tempo intessevano con i paesi islamici del bacino del Mediterraneo o che si avviavano a stabilire con gli Stati orientali e le tribù dell'Africa equatoriale.

Nel 1856 il Trattato di Parigi ammise la Turchia a «godere dei benefici del diritto pubblico europeo» e non pochi giuristi salutarono in modo entusiastico l'evento. Ma ciò non significò l'inclusione della Turchia nel selezionato "club" dei paesi occidentali e dunque non comportò il riconoscimento che il grado di civiltà raggiunto dalla Porta avesse soddisfatto gli standard fissati dagli Stati cristiani. L'ammissione del primo Stato islamico al concerto europeo, così come poi accadde con la Cina, non produsse alcuna mutazione genetica del diritto internazionale. Le popolazioni non cristiane non potevano concorrere alla sua produzione, ma erano solo soggette ai principi universali di giustizia e ragione del vecchio diritto naturale. Riconoscendo l'universalità dei suoi valori e costruendo i rapporti con gli "altri" sulla base di quei valori, sembrava possibile all'Occidente includere le popolazioni extraeuropee nello spazio civile delle sue leggi, assicurare loro progresso e sviluppo e nello stesso tempo offrire un'immagine unitaria dell'ordinamento giuridico e del diritto internazionale.

Il problema non era, però, solo di carattere teorico o retorico. Bisognava, infatti, assicurare impulso e garanzia agli interessi commerciali nei paesi del Levante e tutelare gli operatori economici americani ed europei dai pericoli di una giustizia locale rappresentata come arbitraria e vessatoria. Per il conseguimento di questo obiettivo un diritto internazionale dal carattere positivo non appariva adeguato. Il deficit di cristianità e civiltà delle popolazioni orientali permetteva al massimo un'applicazione parziale e blanda di quel diritto dalla cui produzione erano del tutto escluse; ma non impediva, in ogni caso, l'inclusione di quelle stesse popolazioni all'interno di un ordine internazionale eurocentrico e globale attraverso il recupero e l'esaltazione della componente morale ed universalistica del diritto internazionale. Si trattava quindi di mettere a punto gli strumenti più adeguati per registrare le esigenze politiche ed economiche degli Stati e gli interessi commerciali degli operatori economici occidentali in Oriente. Il diritto e la giurisprudenza consolare sembrarono costituire la migliore soluzione per il loro perseguimento e, al contempo, per non incrinare la rappresentazione del diritto internazionale come sapere scientifico dalla vocazione universale [...].

Neppure l'ingresso del concetto di civiltà nel dibattito internazionalistico determinò automaticamente un cambio di paradigma all'interno del discorso giuridico, ma contribuì con il suo opposto, il concetto di barbarie, al processo di costruzione e autorappresentazione dell'identità europea durante la seconda metà dell'Ottocento. I popoli cristiani erano senza dubbio i popoli civili e i due termini, fino agli inizi del secolo successivo, furono utilizzati indistintamente. La cristianità tracciava i confini della civiltà, formava la coscienza dei giuristi e garantiva la positività del diritto internazionale. Assertori della sua storicità, i nuovi protagonisti del dibattito giuridico furono così orgogliosamente consapevoli del carattere europeo e cristiano del diritto internazionale che alcuni di essi non seppero rinunciare ad argomentazioni dal carattere apertamente razzista, ma al tempo stesso anche così impregnati di spirito umanitario da sentire come una missione il compito di diffondere quel diritto oltre i confini dell'Occidente e della cristianità.

A partire dagli anni settanta dell'Ottocento l'ingresso dell'Africa equatoriale nell'orizzonte degli interessi dei giuristi rese il quadro più complicato. La radicale alterità dello spazio e delle popolazioni africane impose risposte ancora più eccezionali di quelle che il diritto consolare poteva offrire e condusse i giuristi europei ad inventare una nuova disciplina giuridica, il diritto coloniale. Ad esso, dopo il Congresso di Berlino del 1884-1885, fu affidato il compito di fissare i criteri che giustificassero la spartizione del continente africano e di introdurre nuovi istituti con cui dare forma giuridica alle relazioni con quelle "selvagge" popolazioni. Appare opportuno, quindi, superare la classica rappresentazione offerta dalla dottrina ottocentesca, spesso acriticamente recepita dalla storiografia contemporanea, di un diritto internazionale delle nazioni cristiane fino al 1856 e di un diritto internazionale delle nazioni civili a partire dal 1856. Non credo che il Congresso di Parigi abbia costituito realmente uno spartiacque tra due differenti «epoche» del diritto internazionale e soprattutto che continui ad essere una chiave interpretativa utile per decifrare la storia del diritto internazionale del XIX secolo".

[Da: Luigi Nuzzo, "Origini di una scienza. Diritto internazionale e colonialismo nel XIX secolo", Frankfurt am Main, Klostermann, 2012, pp. 4-7]

BRANO AM 26

Leggere il brano e rispondere a ogni quesito solo in base alle informazioni contenute (esplicitamente o implicitamente) nel brano e non in base a quanto il candidato eventualmente conosca sull'argomento.

XII - SPAZIO

Nel complesso dei rapporti di un oggetto con tutti gli altri si distinguono i rapporti di divergenza da quelli di convergenza, onde l'oggetto si distacca o si riattacca al resto della realtà.

Adopero la parola divergenza in luogo di differenza sia perché quest'ultima sarà usata più oltre con un diverso significato particolare, sia perché al fine di denotare il contrario serve bensì, secondo l'uso comune, convergenza ma non conferenza; e, fino a che mi è possibile, io non vorrei né coniare parole nuove né assegnare ai significati nuovi a parole vecchie, ma solo di certe parole correnti nel linguaggio precisare il significato vero. Il complesso dei rapporti di convergenza, astratti dagli altri, è ciò che si chiama lo spazio. Lo spazio è pertanto una astrazione dalla forma o una semplificazione della forma; la forma depurata dalla divergenza.

Per comprendere questa astrazione si osservi del grano: il primo risultato dell'astrazione è un mucchio, e questa è la forma di quell'oggetto; continuando a osservare, la via del pensiero si biforca: da un lato si separa nel mucchio chicco da chicco, dall'altro si riunisce chicco con chicco; le diverse vie conducono alla qualità e alla quantità dell'oggetto, dove il quale esprime la considerazione d'ogni chicco e il quanto di tutti i chicchi e perciò il primo l'indifferenza dell'essere insieme e il secondo dell'essere separati; non occorre altro per dimostrare come dall'astrazione o semplificazione della forma si generi lo spazio, il quale non è un diverso, ma un meno della forma e perciò in essa implicato.

Questa origine dello spazio da un'astrazione della forma spiega perché il senso comune lo distacchi assai più della forma dell'oggetto; già la forma si pensa come uno stampo, ma lo spazio, ancora più, come un vuoto informe appunto perché prescinde dagli aspetti divergenziali dell'oggetto; così quando diciamo spazio noi pensiamo sempre il mondo, ma un mondo, si direbbe, vuotato cioè il vuoto del mondo, il quale è veramente il modo, con cui possiamo immaginare la convergenza senza la divergenza.

Quando più oggetti si considerano per la loro divergenza, il loro aspetto reciproco si denota come qualità, la quale pertanto si può dire la divergenza (la forma divergente) di un oggetto dall'altro.

Quando più oggetti si considerano per la loro convergenza, il loro aspetto reciproco si denota come quantità, la quale pertanto si può dire la convergenza (la forma convergente) di un oggetto con un altro. In questo caso il risultato dell'osservazione è nuovo oggetto, al quale si dà rispetto ad essi il nome di tutto o di intero e rispetto al quale ciascuno di essi si chiama parte.

Secondo che un oggetto si considera come tutto o come parte, lo spazio prende due aspetti, che si denotano come grandezza o come posizione: la grandezza esprime lo spazio dell'intero rispetto alla parte; la posizione denota lo spazio della parte rispetto all'intero.

XIII - TEMPO

Nel complesso dei rapporti di convergenza tra gli oggetti ancora si distingue secondo il modo dell'osservazione, cioè secondo la forma dell'atto dell'osservatore. Se il lettore osserva se stesso nell'atto dell'osservare s'accorgerà subito che ora muta ora non muta la posizione rispettiva del soggetto e dell'oggetto: chi compra un brillante ora lo tiene fermo ora lo gira tra le dita come chi compra un cavallo ora sta fermo a guardarlo o gli gira intorno; a questi due modi dell'attendere, ch'è un tendere verso l'oggetto, rispondono i due verbi intendere ed estendere, che sono veramente i due modi per afferrare lo spazio. Se noi escludiamo dal complesso dei rapporti di convergenza quelli che suppongono un mutamento nella posizione rispettiva del soggetto osservatore e dell'oggetto osservato, ne risulta il tempo, il quale è dunque il complesso dei rapporti di convergenza tra gli oggetti, rilevati senza mutamento della posizione dell'oggetto in confronto con il soggetto. Come lo spazio è una semplificazione della forma, nella quale è implicato, così il tempo è una semplificazione dello spazio, nel quale è implicato: non si può pensare la forma senza lo spazio e lo spazio senza la forma.

Per comprendere l'astrazione del tempo dallo spazio e la correlativa implicazione del tempo nello spazio osservo un orologio: io e l'oggetto stiamo immobili uno di fronte all'altro né pare, se il quadrante non ha la lancetta dei secondi, che alcuna cosa muti tra noi, ma il tic tac m'avverte che un mutamento, anche se la mia vista non lo rileva, tuttavia accade tanto che, se ho pazienza, a un certo punto m'accorgo che la lancetta s'è spostata e così l'oggetto è un altro da quello di prima; il tempo è il collegamento tra gli oggetti, la cui diversità m'appare per quanto rimanga immutata la mia posizione rispetto ad essi.

Quando di un oggetto si considera il tempo, astratto dallo spazio, accade dunque che, a un certo punto, se ne rileva un mutamento, il che vuol dire che un oggetto scompare e un altro prende il suo posto; un oggetto finché rimane immutato si dice presente e quand'è scomparso passato; perché l'esperienza permette di precedere, anche senza vederlo ancora, il suo mutamento, il nuovo oggetto, che ancora non si vede, si chiama futuro; ma poiché il rimanere immutato non è che effetto dell'imperfezione dei sensi, i quali non riescono a rilevare il mutamento, il presente è irreali, come il punto matematico, e la realtà non è che un eterno convertirsi del futuro nel passato.

Anche il tempo, come lo spazio, assume due aspetti, i quali corrispondono alla quantità e alla posizione: il correlativo della quantità prende il nome di durata, la quale esprime il presente d'un oggetto ossia il suo rimanere identico a se stesso; la posizione nel tempo si chiama età ed esprime invece il passato cioè il mutamento che l'oggetto ha già subito (il suo passato); combinando l'età con la durata, secondo l'esperienza, di un oggetto si prevede il futuro.

XIV - RELATIVITÀ

Ora mi conviene insistere intorno a un tema che, quanto alla forma, ho fuggevolmente toccato: la forma, come lo spazio ed il tempo, che ne sono una derivazione, è essenzialmente relativa nel senso che è il risultato dell'osservazione; non bisogna intenderla come il complesso di tutti i rapporti esistenti tra un oggetto e la realtà bensì di tutti i rapporti rilevati dall'osservatore cioè di tutti i rapporti, che l'osservatore è riuscito a rilevare. A questo proposito l'esperienza offre due insegnamenti fondamentali. Il primo è che secondo la capacità di osservazione la forma e di conseguenza lo spazio e il tempo mutano da osservatore a

osservatore; la qualità, la quantità, la durata di un oggetto dipendono, in prima linea, dalla felicità dei sensi e inoltre dalla forza di attenzione dell'osservatore; i difetti della vista possono fornire il paradigma di questa verità, nella quale sta altresì la ragione per cui certi uomini s'annoiano sempre e altri non s'annoiano mai, secondo che sappiano o non sappiano accorciare il presente con l'osservazione del mutamento delle cose.

La seconda verità è che, per quanto siano felici i sensi e tenace l'attenzione, nessun uomo riuscirà mai a rilevare tutti i rapporti tra gli oggetti, non solo perché ogni giorno, crescendo i mezzi della rilevazione, sempre nuovi oggetti si offrono alla nostra rilevazione ma altresì perché tra gli oggetti già noti la possibilità della rilevazione si accresce senza fine: anche senza giungere ai numeri irrazionali, basta la teoria delle frazioni a far toccare con mano come già i rapporti di spazio siano infiniti.

Noi sappiamo dunque con certezza che la forma d'un oggetto e perciò il suo spazio e il suo tempo non corrispondono alla sua realtà e non tanto possiamo quanto dobbiamo sperare che giorno per giorno l'ingegno e la pazienza dell'uomo gli forniranno il mezzo di abbreviare sempre più la distanza sebbene dobbiamo anche esser certi che a colmarla del tutto, fin che saremo uomini, non giungeremo mai.

La relatività dello spazio, quale è stata scoperta nel campo della fisica ed espressa col linguaggio della matematica, non è dunque se non un riflesso della relatività della forma, quale la comune esperienza della vita insegna; e alla relatività dello spazio corrisponde, in ragione della sua derivazione dello spazio, la relatività del tempo.

[F. CARNELUTTI, "INTRODUZIONE ALLO STUDIO DEL DIRITTO", ROMA, 1943 (RISTAMPA NAPOLI, 2016)]

Leggere il brano e rispondere a ogni quesito solo in base alle informazioni contenute (esplicitamente o implicitamente) nel brano e non in base a quanto il candidato eventualmente conosca sull'argomento.

Premetto che l'unico modo d'intendersi quando si parla di democrazia, in quanto contrapposta a tutte le forme di governo autocratico, è di considerarla caratterizzata da un insieme di regole (primarie o fondamentali) che stabiliscono *chi* è autorizzato a prendere le decisioni collettive e con quali *procedure*. Ogni gruppo sociale ha bisogno di prendere decisioni vincolanti per tutti i membri del gruppo allo scopo di provvedere alla propria sopravvivenza sia all'interno sia all'esterno. Ma anche le decisioni di gruppo vengono prese da individui (il gruppo come tale non decide). Quindi, affinché una decisione presa da individui (uno, pochi, molti, tutti) possa essere accettata come una decisione collettiva occorre venga presa in base a regole (non importa se scritte o consuetudinarie) che stabiliscano quali sono gli individui autorizzati a prendere le decisioni vincolanti per tutti i membri del gruppo, e in base a quali procedure.

Ora per quel che riguarda i soggetti chiamati a prendere (o a collaborare alla presa di) decisioni collettive un regime democratico è caratterizzato dall'attribuzione di questo potere (che in quanto autorizzato dalla legge fondamentale diventa un diritto) a un numero molto alto di membri del gruppo. Mi rendo conto che un «numero molto alto» è un'espressione vaga. Ma, a parte il fatto che i discorsi politici s'inscrivono nell'universo del «press'a poco» e del «per lo più», non si può dire «tutti», perché anche nel più perfetto regime democratico non votano gli individui che non hanno raggiunto una certa età. L'onniscienza, come governo di tutti, è un ideale-limite. Quale sia poi il numero di aventi diritto al voto da cui si possa cominciare a parlare di regime democratico non si può stabilire in linea di principio, cioè prescindendo dalle circostanze storiche e da un giudizio comparativo: si può dire soltanto che una società in cui gli aventi diritto al voto sono i cittadini maschi maggiorenni è più democratica di quella in cui votano soltanto i proprietari, ed è meno democratica di quella in cui hanno diritto di voto anche le donne. Quando si dice che nel secolo scorso è avvenuto in alcuni paesi un continuo processo di democratizzazione si vuol dire che il numero degli aventi diritto al voto è andato progressivamente aumentando.

Per quel che riguarda le modalità della decisione la regola fondamentale della democrazia è la regola della maggioranza, ovvero la regola in base alla quale vengono considerate decisioni collettive, e quindi vincolanti per tutto il gruppo, le decisioni approvate almeno dalla maggioranza di coloro cui spetta prendere la decisione. Se è valida una decisione presa a maggioranza, è a maggior ragione valida una decisione presa all'unanimità. Ma l'unanimità è possibile soltanto in un gruppo ristretto o omogeneo, e può essere richiesta nei due casi estremi e contrapposti, o della decisione molto grave per cui ognuno dei partecipanti ha diritto di veto oppure della decisione di scarsa importanza in cui si dichiara consenziente chi non si oppone espressamente (è il caso del consenso tacito). Naturalmente l'unanimità è necessaria quando i decidenti sono soltanto due. Il che distingue nettamente la decisione concordata da quella presa per legge (che di solito viene approvata a maggioranza).

Peraltro, anche per una definizione minima di democrazia, com'è quella che accolgo, non basta né l'attribuzione del diritto di partecipare direttamente o indirettamente alla presa di decisioni collettive a un numero molto alto di cittadini né l'esistenza di regole di procedura come quella di maggioranza (o al limite di unanimità). Occorre una terza condizione: occorre che coloro che sono chiamati a decidere o a eleggere coloro che dovranno decidere siano posti di fronte ad alternative reali e siano messi in condizione di poter scegliere tra l'una e l'altra. Affinché si realizzi questa condizione occorre che ai chiamati a decidere siano garantiti i cosiddetti diritti di libertà, di opinione, di espressione della propria opinione, di riunione, di associazione ecc., i diritti sulla base dei quali è nato lo Stato liberale ed è stata costruita la dottrina dello Stato di diritto in senso forte, cioè dello Stato che non solo esercita il potere *sub lege*, ma lo esercita entro i limiti derivati dal riconoscimento costituzionale dei diritti cosiddetti «inviolabili» dell'individuo. Quale che sia il fondamento filosofico di questi diritti, essi sono il presupposto necessario per il corretto funzionamento degli stessi meccanismi prevalentemente procedurali che caratterizzano un regime democratico. Le norme costituzionali che attribuiscono questi diritti non sono propriamente regole del gioco: sono regole preliminari che permettono lo svolgimento del gioco.

Dal che segue che lo Stato liberale è il presupposto non solo storico ma giuridico dello Stato democratico. Stato liberale e Stato democratico sono interdipendenti in due modi: nella direzione che va dal liberalismo alla democrazia nel senso che occorrono certe libertà per l'esercizio corretto del potere democratico, e nella direzione opposta che va dalla democrazia al liberalismo nel senso che occorre il potere democratico per garantire l'esistenza e la persistenza delle libertà fondamentali. In altre parole: è poco probabile che uno Stato non liberale possa assicurare un corretto funzionamento della democrazia, e d'altra parte è poco probabile che uno Stato non democratico sia in grado di garantire le libertà fondamentali. La prova storica di questa interdipendenza sta nel fatto che Stato liberale e Stato democratico, quando cadono, cadono insieme.

[Da: N. Bobbio, "Le regole del gioco democratico", in Idem, *Il futuro della democrazia*, Torino, Einaudi, 1984]

Leggere il brano e rispondere a ogni quesito solo in base alle informazioni contenute (esplicitamente o implicitamente) nel brano e non in base a quanto il candidato eventualmente conosca sull'argomento.

Il principio bicamerale nell'ordinamento italiano

Come buona parte dei Parlamenti negli ordinamenti democratici, anche il nostro Parlamento presenta un'articolazione strutturale in due Camere: la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica (art. 55, 1° comma, Cost.). Tale articolazione bicamerale, come appena visto, aveva già caratterizzato il Parlamento nel precedente ordinamento statutario, che a sua volta l'aveva mutuata dal modello inglese, per come accolto negli ordinamenti europei di stampo liberale nel corso del XIX secolo.

Nonostante tale corrispondenza possa far pensare diversamente, non fu l'elemento della tradizione a giocare un ruolo decisivo specie in favore dell'opzione bicamerale nel dibattito in sede di Assemblea costituente, ove, tra le forze politiche di matrice marxista non mancavano i sostenitori della soluzione monocamerale, di chiara ispirazione giacobina. Ciò, in quanto non risultava più spendibile nel nuovo ordinamento costituzionale repubblicano la *ratio* originaria dell'impianto bicamerale dello Statuto, imperniata sulla presenza di una seconda camera non elettiva con membri di nomina regia, che nella logica dualista propria delle monarchie costituzionali del XIX secolo, rispondeva alla necessità di bilanciare il potere della Camera rappresentativa, assicurando al Re un'influenza nell'esercizio delle funzioni legislative.

A risultare determinante, invece, fu la considerazione del pericolo di una sorta di assolutismo parlamentare, cui avrebbe potuto portare l'accoglimento della soluzione monocamerale, quale effetto della concentrazione del potere legislativo in una sola Camera.

Compiuta, tuttavia, la scelta in favore del modello bicamerale, a rimanere aperta restava la questione delle ragioni "in positivo" che potevano giustificare la presenza di una seconda Camera.

A questo proposito, se la proposta di un Senato rappresentativo delle professioni andò incontro all'obiezione di ricordare troppo da presso l'esperienza dell'ordinamento corporativo fascista, a non trovare accoglimento fu anche l'idea di farne una Camera eletta dai Consigli regionali, secondo una *ratio* giustificativa tipica del bicameralismo negli ordinamenti statali di tipo federale o, comunque, ispirati ad ampio decentramento. Di questa proposta, invero, un'eco assai flebile è dato ritrovare nell'attuale formulazione dell'art. 57, 1° comma, Cost., ove, nel prevedere che il Senato "è eletto a base regionale", ben lungi dal prefigurare una seconda Camera come rappresentativa delle Regioni, si attribuisce alla Regione soltanto il ruolo di mera circoscrizione elettorale, all'interno della quale deve svolgersi l'elezione dei senatori (Martines, 1984, 90-91). A ciò si aggiunga che il piccolo passo in avanti, nel senso di una maggiore valorizzazione del nesso fra Parlamento ed autonomie territoriali, compiuto dalla legge cost. n. 3/2001, di revisione del Titolo V, Parte Seconda, della Costituzione – il cui art. 11 prevede che fino "alla revisione delle norme del Titolo I, Parte Seconda, della Costituzione i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione dei rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per gli affari regionali" – è, ad oggi, rimasto lettera morta (v. *infra*, cap. IX, § 3).

A prevalere, in seno all'Assemblea costituente, fu piuttosto l'idea che, con la sua presenza, il Senato avrebbe dovuto incarnare il ruolo di "Camera di riflessione o di raffreddamento" (cfr. Paladin, 1988, 1), destinata a garantire una maggiore ponderazione ed anche una migliore tecnica redazionale nell'esercizio (peculiarmente) della funzione legislativa, nonché, in ultima analisi, ad evitare eccessi di concentrazione di potere, onde "assicurare [...] il più solido presidio delle libertà costituzionali" (Fontana, 2010). Ad essa, peraltro, si accompagnò la scelta di una fondamentale **parità funzionale fra le due Camere** che, assieme alla sostanzialmente omogenea derivazione rappresentativa popolare, delineò un Parlamento ispirato al modello del c.d. bicameralismo perfetto (o paritario).

A tale riguardo nel nostro ordinamento, tanto per esemplificare, la funzione legislativa è imputata ad entrambe le Camere, che la esercitano "collettivamente" (art. 70 Cost.) e la **relazione fiduciaria** è nelle mani sia della Camera che del Senato che, ai sensi dell'art. 94 Cost., debbono conferire la fiducia al Governo, potendola tuttavia revocare ciascuna per proprio conto, con le medesime conseguenze giuridiche (dimissioni del Presidente del Consiglio: v. *infra*, cap. V, § 3). Nondimeno, identiche appaiono, per senatori e deputati, le **prerogative** che ne caratterizzano lo *status* (v. *infra*, § 4.4); onde, se differenze sul piano funzionale vi possono essere fra i due rami del Parlamento, esse possono discendere solo dall'autonomia normativa costituzionalmente riconosciuta a ciascuna Camera (art. 64).

A questa scelta, in verità, non furono del tutto estranee valutazioni di opportunità politica, legate all'incertezza dell'esito delle elezioni politiche generali della primavera del 1948 e al futuro assetto del rapporto di forza fra formazioni politiche fortemente contrapposte, le quali consigliarono una soluzione idonea a garantire alle future forze di opposizione (quali che fossero state) la possibilità di esercitare il proprio ruolo in una sede "duplice" ed "eguale".

Va detto che, specialmente sotto quest'ultimo profilo, la nostra Costituzione pare effettivamente seguire un indirizzo difforme da quello abbracciato da buona parte degli ordinamenti costituzionali contemporanei di matrice analoga alla nostra, nei quali, ove più ove meno, si attribuiscono poteri differenziati alle due Camere, assegnando di regola ad una di esse un ruolo preminente, in grado di assicurarne la prevalenza in caso di dissenso con l'altra Camera.

A ciò si aggiunga che l'esperienza, quantomeno a giudizio dei più, ha mostrato un rendimento del modello che, piuttosto che i benefici sopra accennati, ha finito per enfatizzarne i limiti, in termini di inutile duplicazione e complessivo appesantimento del processo decisionale parlamentare. Questo ha comportato che, da parte della dottrina e, specialmente, in sede politica, siano state avanzate numerose proposte (e adottate diverse iniziative) di modifica dell'attuale assetto bicamerale, sia da un punto di vista strutturale, che funzionale, onde superare quel "vizio d'origine che già troppo ha pesato sulla razionalità del sistema bicamerale italiano" (Pezzini, 1990, 268).

Invero, una certa qual differenza fra le due Camere, sia pur sotto il solo profilo strutturale-rappresentativo, emerge dal testo costituzionale, specie per come licenziato dall'Assemblea costituente.

Originariamente, infatti, l'art. 60, 1° comma, prevedeva una durata in carica differenziata per Camera e Senato, indicata in cinque anni, per la prima, e sei anni, per il secondo. Tale disposizione è, però, rimasta priva di ogni effetto, giacché, nelle prime tre legislature repubblicane, all'approssimarsi della scadenza della Camera dei deputati, il Capo dello Stato provvede

contestualmente allo scioglimento anticipato anche del Senato, fintanto che, con legge cost. n. 2/1963, si pervenne alla modifica dell'art. 60 nel senso della parificazione della durata del Senato a quella della Camera (sul punto in ogni modo v. *infra*, cap. VI, § 11).

[Testo tratto da: F. Modugno (a cura di), "Diritto pubblico", Torino, 2015]

